

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1957

(92^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDI

del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegno di legge:

« Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi » (1937) (D'iniziativa dei deputati Infantino e Delcroix) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE (PEZZINI)	Pag. 1319, 1322
PRESIDENTE (GRAVA)	1325, 1327
DE BOSIO	1325
DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1325, 1326
FIORE	1323, 1324
GRAVA	1324
MONALDI	1323
PETTI, relatore	1319, 1327
VARALDO	1324

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Monaldi, Petti, Pezzini, Saggio, Spallicci, Vaccaro, Varaldo e Zugaro de Matteis.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bolognesi è sostituito dal senatore Giustarini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Delle Fave.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Delle Fave.

FIORE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Infantino e Delcroix: « Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi » (1937) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Infantino e Delcroix: « Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PETTI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge contenente norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, già approvato in sede legislativa dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati, risponde ad una inderogabile esigenza di carattere solidaristico verso quei nostri fratelli che sono stati colpiti da una delle più gravi sventure: la cecità.

Esso, infatti, mentre s'inquadra tra le provvide iniziative tendenti al reinserimento dei lavoratori non vedenti nell'attività produttiva

della comunità, d'altro canto risponde alla fiduciosa attesa di tutti gli interessati e della loro organizzazione, l'Unione italiana ciechi.

La proposta può, *prima facie*, sembrare ardata, non essendo del tutto dissipato nei vedenti il pregiudizio che il cieco sia inidoneo all'attività lavorativa o, quanto meno, incapace di un rendimento produttivo pari a quello del lavoratore vedente. Senonchè, recenti e reiterate esperienze hanno chiarito che il cieco, quando abbia acquisito un'adeguata preparazione professionale, è perfettamente adatto a svolgere mansioni di particolare impegno, tra cui anche quella di centralinista telefonico. E ciò perchè le altre capacità sensoriali, che compensano la minorazione della vista, sono suscettibili di notevole sviluppo mediante un'accurata educazione: questa, potenziando le facoltà intellettuali e di memoria, lo rende, in determinate manifestazioni, superiore all'individuo normale per virtù della maggiore concentrazione psichica.

A ciò si aggiunga che l'adozione di speciali, quanto semplici, congegni atti a trasformare le segnalazioni luminose, normalmente usate nei centralini telefonici, in segnalazioni acustiche o tattili, ha già dimostrato — sia nella preparazione tecnica, grazie ai corsi di addestramento e di qualificazione apprestati dal Ministero del lavoro, sia nella applicazione pratica — che i centralinisti telefonici ciechi raggiungono un rendimento non inferiore a quello dei vedenti.

Sinora numerosi corsi sono stati svolti nelle città di Forlì, Palermo, Reggio Emilia, Milano, Genova, Bologna, Udine, Torino, Messina, Roma e Modena: corsi che hanno consentito il rilascio di diplomi da parte del Ministero del lavoro, a circa 450 centralinisti telefonici ciechi, ed il conseguente impiego di 47 centralinisti ciechi. Pochini, invero, di fronte alla quota di 1.300 raggiunta in Germania, ed a quella di 500 raggiunta in Inghilterra. Ma è già un passo verso un più esteso impiego dei minorati della vista.

Alla stregua di quanto esposto, si può con tutta tranquillità approvare il principio informatore del disegno di legge e passare all'esame degli articoli.

Di questi il 1°, il 2°, il 3°, il 4°, il 5° e il 6° possono, a parere del relatore, essere approvati così come sono formulati nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, salvo ad enucleare dall'articolo 4 l'ultimo comma che, opportunamente modificato, dovrebbe costituire un articolo a sè stante, come in seguito si dirà.

Detti articoli, infatti, stabiliscono:

a) che tanto le Amministrazioni dello Stato, in deroga ad ogni contraria disposizione di legge, quanto i privati datori di lavoro, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento, che sia dotato di centralino telefonico di smistamento con più di un posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di centralinista, con esclusione delle centrali e dei centralini destinati a pubblico servizio, dandosi atto che la spesa occorrente per la fornitura degli speciali dispositivi, occorrenti alle trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinista telefonico, è a carico dell'Unione italiana ciechi;

b) l'istituzione di un Albo professionale dei centralinisti ciechi, monchè la nomina di una apposita Commissione, composta di tecnici ed esperti, nella quale siano rappresentati, oltre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche i datori di lavoro ed i lavoratori interessati: questa Commissione avrà il compito di sottoporre i minorati della vista, abilitati alle funzioni di centralinista telefonico, ad una prova tecnico-pratica prima di iscriverli nel predetto Albo;

c) le modalità per l'assunzione, tra cui sono previsti una prova teorico-pratica, il diploma di conseguita idoneità ed un certificato di un ufficiale sanitario comprovante che l'aspirante è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento delle funzioni di centralinista;

d) l'obbligo delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e dei privati datori di lavoro di inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti, dotati di un centralino telefonico di smista-

mento a più di un posto di lavoro, ed entro il 31 dicembre di ogni anno le eventuali variazioni;

e) le modalità per l'avviamento, da farsi tramite gli uffici regionali e provinciali del lavoro, dei minorati in oggetto, avvertendo che agli stessi deve essere applicato il normale trattamento di lavoro e di previdenza vigente nelle aziende.

Fino qui tutto va bene, salvo, come innanzi detto, la enucleazione dell'ultimo comma dell'articolo 4. E, invece, la seconda parte del disegno di legge — riguardante le prescrizioni di indole penale, la vigilanza, l'accertamento delle contravvenzioni e la competenza punitiva — che richiede, a mio parere, modificazioni ed aggiunte.

All'articolo 6 dovrebbero infatti, per ragioni di sistematica, seguire gli articoli 7 e 8 contenenti le disposizioni di indole penale.

L'articolo 7 dovrebbe comprendere, opportunamente modificato, l'ultimo comma dello articolo 4 ed il quarto comma dell'articolo 8, e cioè:

« I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.

« In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore al doppio dell'importo di quella inflitta per la precedente contravvenzione. In tal caso non si terrà conto del limite massimo stabilito dal precedente comma ».

A sua volta l'articolo 8 riprodurrebbe l'attuale articolo 7:

« I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi dei precedenti articoli, rifiutino di assumere i centralinisti minorati della vista sono puniti con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità non assunta ».

Nei successivi articoli dovrebbero, poi, trovare posto le disposizioni relative alla vigilanza (primo comma dell'attuale articolo 8), quelle relative all'accertamento delle contravvenzioni, di cui non si fa parola nel testo del disegno di legge, e, infine, quelle relative alla competenza giurisdizionale a conoscere delle contrav-

venzioni, in sostituzione di quelle contenute nel secondo e nel terzo comma di detto articolo 8, non potendosi, perchè in contrasto col nostro ordinamento giuridico e col dettato costituzionale (articolo 102), ammettere che il Prefetto possa conoscere delle contravvenzioni a fini punitivi e deciderle con provvedimento definitivo, in luogo e vece della competente Autorità giudiziaria. Ecco la relativa formulazione:

Art. 9.

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro ».

Art. 10.

« Le contravvenzioni alla legge stessa sono elevate dai funzionari ed agenti dei competenti Ispettorati del lavoro, che redigeranno apposito processo verbale nel quale devono essere indicati gli elementi di fatto costituenti l'infrazione, ed inserite le dichiarazioni che riterrà far presente il datore di lavoro o chi per lui.

« Il verbalizzante dovrà avvertire il contravventore della facoltà che gli compete di definire la contravvenzione amministrativamente nei casi e nei modi previsti dall'articolo 162 del Codice penale ».

Art. 11.

« Il funzionario o l'agente che ha elevato la contravvenzione trasmette il processo verbale all'Autorità giudiziaria competente per territorio e nel contempo ne comunica copia al competente Ispettorato del lavoro ».

Seguirebbe l'articolo 12, identico all'ultimo comma dell'articolo 8 del testo trasmesso. Ed infine l'articolo 13 riproducente la disposizione transitoria di cui all'articolo 9 del suddetto testo.

Evidentemente le proposte modificazioni, se accettate dalla onorevole Commissione, porteranno — e ne sono dolente — una battuta d'arresto all'approvazione della legge in esame, ma esse appaiono necessarie all'organicità e costituzionalità della legge stessa.

Peraltro l'Associazione nazionale ciechi ci ha fatto pervenire una richiesta affinché il disegno di legge venga approvato senza emendamenti, poichè, se tornasse alla Camera, vi sarebbe il rischio che fosse insabbiato, o sortisse addirittura un esito negativo e contrario alle aspettative dei ciechi. Poichè tengo a fare di questa legge una legge accettabile, sia per sistematica che per contenuto, e poichè la disposizione dell'articolo 8 non può essere assolutamente accettata da alcuno, ma specialmente da coloro che hanno una anche minima conoscenza del nostro ordinamento giuridico e delle norme costituzionali, io allora, per venire incontro alla benemerita categoria dei ciechi ed accogliere le sollecitazioni pervenuteci da ogni parte, proporrei di approvare il testo del disegno di legge, così come è stato formulato, ma a condizione che la Commissione approvi anche un ordine del giorno che potrebbe essere così concepito:

« La Commissione, intesa la relazione sul disegno di legge n. 1937, pur auspicando una migliore formulazione della legge, tuttavia, tenuto conto dell'urgenza di accogliere le istanze della benemerita categoria dei ciechi, delibera di approvare il testo della legge stessa, già approvato dalla Camera dei deputati, precisando che la decisione amministrativa del Prefetto di cui all'articolo 8 non è preclusiva del ricorso all'Autorità giudiziaria ».

Vi sarebbe poi l'altra soluzione, quella, cioè, di prendere contatto con la Commissione del lavoro della Camera dei deputati, per vedere se qualche modifica possa essere apportata. Ma occorrerebbe farlo rapidamente.

PRESIDENTE. Vorrei far presente alla Commissione, affinché serva come elemento per la discussione che si apre — dopo la diligente relazione del senatore Petti —, che il deferimento al Prefetto della potestà prevista al terzo comma dell'articolo 8 ha dei precedenti di un certo rilievo e di un certo valore.

Nella legge 3 giugno 1950, n. 375, per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, l'articolo 23 così dispone:

« Le contravvenzioni previste dagli articoli 17 e 22 della presente legge possono essere de-

finite amministrativamente dal Prefetto della Provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

« Il Prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facoltà di ridurne l'importo sino alla metà ».

Analogamente, nella legge 24 febbraio 1953 n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, all'articolo 16 è detto testualmente:

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

« Le contravvenzioni previste dagli articoli 12 e 15 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal Prefetto della Provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

« Il Prefetto, sentito il parere dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 12 e 15 predetti, con facoltà di ridurne l'importo sino alla metà ».

Debbo anche informare la Commissione che il senatore Fiore ha presentato tre emendamenti al presente disegno di legge. Col primo egli propone di aggiungere all'articolo 1 un comma così formulato:

« Si considera minorato della vista ai fini della presente legge chi sia affetto da cecità congenita o contratta o da riduzione visiva congenita o contratta non inferiore al 90 per cento ».

I due successivi emendamenti tendono ad aggiungere i seguenti articoli:

1. « L'interessato può chiedere una visita collegiale di controllo per accertare la cecità o la riduzione visiva secondo quanto previsto dall'articolo 1.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)92^a SEDUTA (4 luglio 1957)

« La decisione della Commissione dà diritto all'interessato di essere considerato minorato della vista ai fini della iscrizione nell'albo prevista dall'articolo 2 ».

2. « Ogni decisione assunta in base alla presente legge, che comporti anche il rifiuto dell'assunzione, può essere impugnata tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale dagli interessati e dall'Opera nazionale ciechi civili ».

« L'impugnativa può aver luogo qualunque sia l'esito della collegiale medica prevista all'articolo ... della presente legge ».

FIORE. Mi rendo conto che gl'interessati all'approvazione di un disegno di legge si spaventino al pensiero che il progetto stesso ritorni dal Senato alla Camera dei deputati. Ci sono infatti le vacanze, poi c'è la prospettiva delle elezioni, e il disegno di legge può essere praticamente insabbiato.

Vale quindi il vecchio proverbio: « Meglio un marito vecchio che niente »; meglio, infatti, avere qualcosa oggi che niente domani. A me pare che, per tutti i cittadini, dobbiamo fugare questi timori, nella discussione delle leggi: diversamente, l'attività legislativa risulterebbe paralizzata.

Quanto ai miei emendamenti, ricordo che in forza di una legge vigente possono, in determinate condizioni, fruire di una pensione come ciechi civili anche coloro che non sono completamente ciechi ma hanno perduto il 90 per cento del potere visivo.

È evidente che dobbiamo trasfondere lo stesso criterio anche in questa legge. Ovviamente, anche coloro che si trovano in queste condizioni dovrebbero avere i requisiti necessari e fare i corsi che sono richiesti. Perciò credo che questo emendamento possa essere accettato da tutti.

La nostra posizione tende ad assicurare a determinate categorie di ciechi (sono pochi quelli che hanno seguito dei corsi), a coloro che non hanno alcuna possibilità di vivere altrimenti che col loro lavoro, il modo di guadagnarsi l'esistenza.

Naturalmente, il grado della minorazione deve essere certificato attraverso un documento ufficiale, il quale rispecchi le conclusioni

non di un medico privato ma di un collegio di medici, ufficialmente investiti di questa funzione di accertamento.

Il terzo emendamento da me presentato riguarda l'impugnazione delle decisioni in materia di assunzione obbligatoria dei centralinisti ciechi.

Credo che i miei emendamenti potrebbero dare maggior tranquillità; e il pericolo di un ritardo non m'impresiona. Capisco che se discutessimo in sede referente, e il disegno di legge dovesse andare ancora in Aula qui al Senato e poi alla Camera, il ritardo sarebbe notevole, ma, prendendo accordi coi colleghi della 11^a Commissione della Camera, potremmo perfezionare l'esame del disegno di legge anche entro il mese di luglio. I ciechi non ci perderebbero, anzi ci guadagnerebbero. Noi dobbiamo superare il complesso di inferiorità che ci ferma ogni volta che si propone di ritardare l'approvazione di una legge, a causa del convincimento, molto diffuso tra la nostra popolazione, che i deputati e i senatori pensino soltanto alle vacanze, da una parte, e alle prossime elezioni dall'altra!

MONALDI. Secondo gli oratori che sono intervenuti fino a questo momento, le ragioni per rivedere e rimandare alla Camera questo disegno di legge, sarebbero praticamente le seguenti. Vi è anzitutto una esigenza di sistematica legislativa, esposta così brillantemente dal collega Petti. È questa un'esigenza formale, perciò io la considero certamente superabile. Vi è poi quella giuridica, che nasce dall'attribuzione al Prefetto di un potere di decisione sulle contravvenzioni: io non sono assolutamente in grado di esprimere alcun giudizio in questo campo, ma se penso ai riferimenti di altre leggi fatti dal nostro Presidente, dovrei ritenere che sia superabile anche questa. Vi sono poi gli emendamenti presentati dal collega Fiore, il più importante dei quali mi sembra sia il primo, poichè gli altri sono collegati col problema giuridico del quale ho detto prima. Esigenza fondamentale è, anzitutto, di precisare la posizione di coloro che sono gravemente minorati nella vista pur non essendo del tutto ciechi. Il senatore Fiore ha fatto riferimento a coloro che hanno una riduzione della vista

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)92^a SEDUTA (4 luglio 1957)

dal 90 per cento. Mi sembra però che la questione non debba essere risolta in questa sede; ritengo invece che si dovrebbe lasciare la definizione all'Opera nazionale ciechi, che può risolverla per conto proprio. La ragione di ciò — parlo come medico in questo momento — è la seguente: chi ha il 90 per cento di riduzione del *visus*, usa ancora il *visus* per le necessità della propria vita; chi, invece, è completamente cieco deve sostituire il *visus* con altre facoltà sensoriali. La situazione è del tutto diversa, perchè, ad esempio, nel servizio che andrà a svolgere il centralinista cieco non potranno essere più usati segnali luminosi, ma dovranno essere usati richiami acustici o tattili. Colui che, invece, è afflitto da estrema miopia, continuerà ad usare il proprio *visus*, sia pure nei limiti a lui consentiti. Da qui la necessità di non entrare in questo campo e di non accettare — ove la Commissione condivida il mio parere — l'emendamento proposto dal senatore Fiore.

Perciò penso che il disegno di legge possa essere approvato così com'è. Se noi rimandiamo il progetto alla Camera, esso probabilmente subirà degli enormi ritardi, mentre i ciechi ce ne sollecitano l'approvazione, ed essi sentono più e meglio di noi l'utilità di questa legge.

Perciò, qualora siano superabili le difficoltà formali e giuridiche, io vorrei pregare la Commissione di approvare il disegno di legge così come è stato formulato.

GRAVA. L'intervento del collega Monaldi mi dispensa dal motivare diffusamente il mio punto di vista, che in gran parte coincide col suo. Aggiungo che oggi sono soltanto 250 i ciechi che possono essere assunti. Io mi dichiarerei soddisfattissimo se si potessero intanto sistemare queste 250 persone completamente prive della vista.

Dopo ciò, non avrò difficoltà ad accettare un provvedimento che si faccia per rivedere questa legge, al fine di comprendervi anche coloro che hanno una riduzione visiva del 90 per cento.

Sono invece molto perplesso sulla questione giuridica che è stata sollevata. Si dà facoltà al Prefetto di definire la contravvenzione in via amministrativa (mi permetto di ricordare

ancora l'articolo 162 del Codice penale, secondo il quale ogni contravvenzione può essere definita in via amministrativa), ma, qualunque ammenda comporti la contravvenzione, l'imputato non ha alcun modo di far valere le sue ragioni qualora ne abbia. Una volta bastava che sussistesse la contravvenzione perchè la persona venisse punita, mentre oggi l'articolo 42 del Codice penale dice che il reato deve essere commesso con coscienza e volontà. Che si affidi al Prefetto la decisione in via amministrativa sta bene, purchè, contro la sua decisione, si possa ricorrere all'Autorità giudiziaria per esporre le proprie ragioni. E non importa che vi sia la legge 24 febbraio 1953, numero 142; se sono stati commessi degli errori in passato, noi non potremmo nè dovremmo continuare a ripeterli. Questo è, come vi ho detto, ciò che mi rende perplesso. Ma, data la particolare situazione in cui ci troviamo, per la necessità di non ritardare oltre l'applicazione di questa legge, ritengo che il fare un altro sbaglio abbia in questo momento scarsa importanza.

In conclusione, poichè il criterio ispiratore di questo disegno di legge non può assolutamente lasciarci insensibili, e considerando il fatto che i ciechi non sperano neppure che possano venire assunti tutti coloro che sono già addestrati, io vi prego di approvare il disegno di legge così com'è.

Presidenza del Vice Presidente **GRAVA**

VARALDO. Devo fare qualche osservazione, in riferimento agli emendamenti del senatore Fiore. A dir la verità, nel disegno di legge si parla sempre di minorati, con l'eccezione dell'articolo 1 dove parla di «privi della vista», per cui si fa obbligo all'Unione italiana ciechi di fornire gli apparecchi e i dispositivi che servono ad un centralinista. Si potrebbe intendere, quindi, che oltre ai ciechi completi siano beneficiari della legge anche alcuni minorati della vista. E questo dovrebbe essere chiarito, perchè se in una città non ci sono ciechi ma c'è qualche elemento fortemente minorato nella vista, può essere dubbio se un'azienda sia obbligata ad assumere tali minorati.

D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che molte volte vengono assunte altre persone, che sono minorate ma non nella vista. Ora, perchè lasciare questa incertezza, per cui un minorato nella vista possa prendere, ad esempio, il posto di uno sciancato, il quale non sarebbe mai in condizione di fare un lavoro che impegni i movimenti delle gambe?

Perciò ritengo che occorra precisare fino a che punto vi sia l'obbligo di assumere i minorati della vista.

PRESIDENTE. Teniamo presente che oggi sono soltanto 250 le persone che possono venir assunte in tali condizioni.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. C'è inoltre l'apposito corso da frequentare.

DE BOSIO. Per gli emendamenti estensivi del senatore Fiore, concordo col punto di vista espresso dall'egregio collega Monaldi. Il problema di estendere a questa legge il concetto tecnico della minorazione visiva mi sembra superato, almeno in questa sede. Desidero invece richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla questione del testo dell'articolo 8, che non ritengo sia errato nè emendabile.

Si prevedono in questo due diverse situazioni: quella normale avanti l'autorità giudiziaria, per il giudizio sulla contravvenzione rimessa al Magistrato, e quella amministrativa, che si può svolgere avanti il Prefetto, per la definizione della vertenza in via amministrativa. Non dobbiamo confondere la procedura giudiziaria con quella amministrativa. In questa sede il Prefetto ha la possibilità, la facoltà di definire in via breve la contravvenzione. È la stessa facoltà accordata in materia previdenziale, ogni qual volta si definisca in via amministrativa, prima dell'inizio del dibattimento, le questioni denunciate dall'Ente di previdenza. Noi ci troviamo spesso di fronte a conciliazioni o ad obblazioni che arrestano ed estinguono il reato o meglio l'azione penale. Fino a che il dibattimento sulla contestazione non è aperto davanti all'Autorità giudiziaria, la contravvenzione può essere definita in via amministrativa.

PRESIDENTE. « Definitivamente ».

DE BOSIO. Un momento. Ne parlerò dopo! Qui si tratta della decisione in sede amministrativa, riservata al Prefetto, anzichè all'ente denunciante, il quale, nel caso di specie, non può avere veste per risolvere in via conciliativa questioni verso chi è soggetto alla legge ordinaria. Il concorso di due procedimenti, normale e amministrativo, non viola alcun principio stabilito dalla Costituzione.

Il provvedimento del Prefetto è un atto amministrativo, che sarebbe sottoposto al ricorso gerarchico avanti l'Autorità gerarchica superiore, se non ci fosse l'ultimo, il successivo capoverso, che dispone: « il Prefetto, sentito il parere... può stabilire con decisione *definitiva* »: cioè definitiva in via amministrativa, non impugnabile gerarchicamente davanti al Ministero, ma solo, eventualmente, in via giurisdizionale, dinanzi al Consiglio di Stato. Giudizi di questo genere se ne svolgono continuamente.

Quando il provvedimento dichiarato è definitivo non è lecito ricorrere all'autorità gerarchica superiore, se invece non è definitivo, bisogna rivolgersi a questa e attenderne la decisione prima di adire il Consiglio di Stato.

A bene valutarla la disposizione del disegno di legge è migliore di quella che il collega Fiore vorrebbe introdurre con il suo emendamento. Con questo, il provvedimento prefettizio non sarebbe definitivo, quindi sarebbe soggetto a reclamo, con tutte le conseguenze proprie di questo procedimento. Pertanto, si tratta di atti amministrativi che « possono » essere risolti in via breve, mentre l'autorità giudiziaria « deve » definire il procedimento sottoposto e non « può » definirlo. Quando si tratta di procedimento giudiziario normale, infatti, il giudice « deve » decidere: non « può » giudicare, ha l'obbligo di giudicare.

Questo articolo 8 può essere approvato tranquillissimamente così come è; esso non comporta alcuna violazione di norme costituzionali o giurisdizionali di alcun genere. Esso risolve il problema amministrativo in sede prefettizia, e non dà possibilità al violatore della legge di ricorrere al Ministero, bensì, se mai, al Consiglio di Stato oppure all'autorità giudiziaria, presso la quale pende il procedimento.

I verbali di contravvenzione, infatti, devono venir trasmessi all'autorità giudiziaria innanzitutto, e poi anche al Prefetto. La decisione giudiziaria non interverrà se cesseranno gli effetti della denuncia originaria con la definizione in via amministrativa. Mi sembra quindi che la nostra Commissione, senza interpretazioni di alcun genere, possa passare all'approvazione di questo articolo e del disegno di legge così come ci è pervenuto.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli senatori. Credo che la decisione del nostro Ministero, per cui ciascuno dei Sottosegretari di Stato seguirà gli stessi disegni di legge in entrambe le Camere, sia molto saggia, poichè in tal modo il Sottosegretario è un testimone di quello che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento. Ora io sono testimone che questo disegno di legge è il frutto di un compromesso raggiunto presso l'XI Commissione della Camera. In linea pregiudiziale, c'è stata immediatamente una resistenza ad approvare un provvedimento di questo genere. Questa resistenza era data dall'eccezionalità della norma, che estendeva ai ciechi (completamente o quasi completamente privi della vista) un beneficio che è stato riconosciuto finora soltanto agli invalidi di guerra, per servizio, ecc. Per i ciechi, si trattava di un provvedimento davvero eccezionale. E quindi l'atmosfera che c'era nell'altro ramo del Parlamento era un'atmosfera di resistenza. Si deve a quest'atmosfera di resistenza se ad un certo momento si è raggiunto un certo compromesso, di sostanza e di forma. Nella sostanza, perchè si è specificato il campo di applicazione della legge, attraverso disposizioni per cui l'ammissione al beneficio è condizionata dall'iscrizione ad un albo, per la quale a sua volta si richiede la frequenza di un apposito corso istituito dal Ministero. Si è creduto che questo sistema di garanzie preventive, che agisce prima ancora che i lavoratori siano posti in condizione di fruire di un certo diritto, fosse sufficiente, dal momento che il Ministero, nell'istituire questi corsi, non pone alcuna discriminazione che non sia attinente all'idoneità professionale.

Gli interessati sono in numero relativamente esiguo. Ma bisogna essere molto cauti per la novità del fatto.

Perciò è stato raggiunto, nella Commissione della Camera, quel compromesso di cui ho parlato. Devo anche ricordare, specialmente di fronte agli emendamenti che sono stati presentati, che su alcuni punti le stesse tesi del Ministero non vennero accolte dalla Commissione XI della Camera. E così la norma, in base alla quale veniva dato all'interessato il diritto di impugnativa nei confronti del provvedimento, era stata da noi proposta, ma la Commissione stessa ci ha invitato a ritirarla. Devo rilevare che l'articolo 23 della legge 3 giugno 1950, n. 375, che è stato qui invocato come precedente, non è stato travasato integralmente in questo disegno di legge. Esso infatti comprende anche un ultimo comma così concepito: « Il versamento della somma » (cioè di quella stabilita dal Prefetto in via definitiva) « deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione del Prefetto, ed in mancanza il verbale di contravvenzione è trasmesso all'Autorità giudiziaria ». Quindi, come vedete, l'articolo 23 è molto più corretto dal punto di vista giuridico. Io accetto volentieri l'interpretazione dell'articolo 8 che ha dato il senatore De Bosio (secondo la quale l'interessato mantiene indiscutibile il diritto di adire le vie giudiziarie); però, l'aver ommesso di travasare in questa sede proprio l'ultimo comma dell'articolo 23 mi lascia dei dubbi.

Il Ministero era anche orientato nel senso che la legge si applicasse pienamente a tutte le aziende. È stata proprio la Commissione della Camera dei deputati ad introdurre l'emendamento, che non abbiamo accettato ma che è passato lo stesso, che limita l'obbligo soltanto alle nuove assunzioni. Questo per dirvi quale spirito di limitazione, e quindi di dubbio e di incertezza, ci sia nell'altro ramo del Parlamento.

Avendo quindi questa legge un valore, direi quasi, sperimentale, vorrei pregare l'onorevole Commissione di non insistere nel volerne ritardare l'applicazione, per poter essere, appunto, in condizione di fare al più presto questo esperimento; esperimento che, incidendo su un campo molto ristretto, penso possa riuscire,

con un po' di diligenza da parte del Ministero. Qualora la Commissione volesse insistere negli emendamenti, ho l'obbligo di avvertire che il Governo dovrebbe ritornare sulle proprie posizioni. Devo anche avvertire la Commissione che, due giorni or sono, ci è giunto dalla Presidenza del Consiglio un fonogramma inerente a questo disegno di legge, col quale ci si chiede di proporre che venga inserito nella legge l'esonero per quanto riguarda le aziende di Stato, l'Amministrazione militare e l'Amministrazione della pubblica sicurezza. Noi abbiamo risposto, per le vie brevi, che, dal momento che si tratta di personale militarizzato, noi faremo tutto il possibile perchè, sul terreno dell'applicazione, si trovi una soluzione. Ma voi potete capire quanto sarebbe pericoloso aprire la via alle modificazioni del testo approvato dalla Camera.

Io prego, perciò, l'onorevole Commissione di voler approvare il disegno di legge così com'è.

FIORE. Prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo. Mi rendo conto delle pressioni che esercitano in questo momento gli interessati, attraverso l'Unione italiana ciechi, e soprattutto mi colpisce quanto ha detto il Sottosegretario di Stato, cioè che se passa qualche emendamento, si riaprono molte questioni, si aggiungono altre proposte e la legge non viene approvata più.

Perciò ritiro i miei emendamenti, e mi propongo di adoperarmi affinché l'Unione italiana ciechi faccia partecipare ai corsi di addestramento e di qualificazione anche coloro che hanno una riduzione della vista del 90 per cento.

PRESIDENTE. La ringrazio della sua comprensione.

PETTI, *relatore*. Il relatore, intesa la discussione svoltesi, tenuto conto della prospettata urgenza di approvare la legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, dichiara di non insistere nelle proposte modifiche.

PRESIDENTE. Grazie anche a lei, senatore Petti, per avere dimostrato questa comprensione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, in deroga all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento, che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di centralinista.

L'obbligo dell'assunzione di centralinisti ciechi riguarda anche i privati datori di lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, per le assunzioni di centralinisti che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dalla applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.

La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti telefonici, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi.

(E approvato).

Art. 2.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova teorico-pratica da parte di apposita Commissione.

La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è presieduta dal Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale e composta da:

un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro;
un ingegnere designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro;

un tecnico scelto tra i tecnici di una Azienda telefonica di interesse nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro;

un esperto designato dall'Unione italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al VI.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica tre anni.

(È approvato).

Art. 3.

I minorati della vista che aspirino ad essere iscritti nell'Albo professionale di cui al precedente articolo, dovranno presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere sottoposti alla prova teorico-pratica, allegando i seguenti documenti:

a) diploma di conseguita idoneità alle funzioni di centralinista telefonico rilasciato da una scuola autorizzata o dalla direzione di uno dei corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato con legge 4 maggio 1951, n. 456;

b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira.

(È approvato).

Art. 4.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente articolo 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno

inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati di un centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Amministrazioni e gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente comma dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra.

I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni di cui al presente articolo saranno puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta dei dati forniti dalle Amministrazioni ed Enti pubblici e privati datori di lavoro di cui al precedente articolo 4, provvede, per il tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, ad avviare al lavoro i minorati della vista iscritti nell'Albo professionale dei centralinisti telefonici.

Ai minorati della vista assunti al lavoro in forza della presente legge dai privati datori di lavoro deve essere applicato il normale trattamento di lavoro e di previdenza in atto nelle aziende.

(È approvato).

Art. 6.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente articolo 1, possono conteggiare i minorati della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come centralinisti telefonici, nel numero dei minorati di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

(È approvato).

Art. 7.

I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi dei precedenti articoli, rifiutino di assumere i centralinisti minorati della vista sono puniti con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.

(È approvato).

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 4 e 7 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal Prefetto della provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il Prefetto, sentito il parere del competente Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 4 e 7 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'articolo 4, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravven-

zione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi per essere destinate al fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

I centralinisti telefonici ciechi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già occupati saranno mantenuti in servizio e, qualora non siano in possesso del diploma professionale, possono essere ammessi a sostenere la prova teorico-pratica prevista dall'articolo 3 della presente legge in deroga all'obbligo di cui, alla lettera a) dello stesso articolo 3.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari